GIORGIO ASSUMMA
AVVOCATO

VIA GIOVANNI NICOTERA, 29
00195 ROMA

TEL (06) 32.30.022 - FAX (06) 32.30.023
E-MAIL: giorgio.assumma@virgilio.it

# CONVEGNO CAMERA DEI DEPUTATI SU INTELLIGENZE ARTIFICIALI

Alcune brevi considerazioni su come poter basare uno studio per fornire una disciplina giuridica adeguata a quelle entità aventi finalità informative denominate, ai sensi degli artt. 2575 Cod. Civ. ed 1 della L. speciale 633/41 "opere dell'ingegno", quando sul loro processo creativo interviene la intelligenza artificiale, sostituendosi o sovrapponendosi alla azione generativa umana.

Questo intervento della intelligenza artificiale si concreta, come è noto, nel dare forma agli elementi che compongono le opere dell'ingegno suddette, costruendo, così, una stesura fattuale, apparentemente attribuibile, in tutto o in parte, al lavoro intellettuale umano, in linea con il dettato degli artt. 2576 Cod. Civ. e 6 della Legge speciale in questione.

Il primo elemento, di questa stesura, come è noto, si specifica nel contenuto, intendendosi per tale il fenomeno della esistenza reale o della esistenza immaginata dalla fantasia, che si intende raffigurare e proporre alla conoscenza di un pubblico di destinatari, spesso indeterminabile.

Il secondo elemento è lo sviluppo strutturale che si adotta per esprimere, in progressione, la raffigurazione suddetta, mediante la sequenza di segmenti espositivi, che l'art.19 di tale legge speciale denomina "parti dell'insieme".

Il terzo elemento è il modo in cui si declina la grammatica dialogativa dell'idioma adottato: le parole, i rumori, i suoni musicali, le macchie cromatiche, le linee grafiche, le gestualità delle sembianze fisionomiche di una persona.

Partendo da questa premessa, va considerato che i prodotti derivati dalla applicazione della intelligenza artificiale

hanno le stesse caratteristiche proprie delle opere generate dall'azione pensante umana:

la immaterialità, la indistruttibilità, la circolabilità, l'ubiquità.

La immaterialità va concepita come separabilità della stesura percettibile sia delle opere sia dei prodotti, dal supporto materiale in cui sono geneticamente o documentalmente trascritte o fissate o replicate.

La immaterialità rende le opere ed i prodotti circolabili nello spazio, indipendentemente dalla persistenza materiale e tangibile dei loro rispettivi supporti, si da fare acquisire alle opere ed ai prodotti il requisito della indistruttibilità.

La ubiquità, che deriva dalla trascendenza e dalla circolabilità, consiste nella idoneità delle opere e dei prodotti in questione ad essere contemporaneamente messi in circolazione in luoghi diversi, soggiacendo alle discipline giuridiche dei distinti territori statuali che si trovano ad attraversare.

Non solo.

Sono del tutto assimilabili le tipologie delle utilità mentali, di bisogno e di comodo, che le opere ed i prodotti procurano ai rispettivi percettori.

Tanto le opere quanto i prodotti sono in grado, infatti:

-di stimolare nei destinatari reazioni estetico – emotive, essenziali per accrescere e rafforzare il patrimonio dei loro sentimenti;

-di fornire loro cognizioni culturali;

-di predisporre, a loro vantaggio, procedure mentali per la ricerca di nuove verità.

******

Sono innumerevoli i settori della nostra esistenza, capaci o di subire le interferenze nocive della intelligenza artificiale o, diversamente, di giovarsi dei suoi apporti meritevoli, o comunque proficui.

******

Sono nocive, come stiamo vedendo nel tempo presente, le interferenze che, sostituendo l'azione del pensiero mentale, generano opere che, nella loro apparenza di entità generate dal pensiero umano, ingannano la credulità popolare.

Rientrano in questa schiera, con particolare incidenza, le fake news, che attraverso l'impiego di tecniche alterative della realtà, riproducono le sembianze fisionomiche di soggetti viventi, le loro voci e la loro movenze, rendendo realistiche identità personali camuffate ed attribuendo ai soggetti stessi opinioni, consigli, o attestazioni idonee a generare deviazioni di scelte dei loro percettori, spesso irreparabilmente dannose.

Sono, invece vantaggiose le interferenze che forniscono il loro ausilio funzionale a taluni processi per i quali l'intervento della mente umana è inadeguato o insufficiente.

Penso ai processi della diagnostica clinica, della catalogazione e della raccolta dati, delle indagini metereologiche, della restaurazione di beni culturali, delle indagini archeologiche, e via dicendo.

******

Ciascuno dei settori, in cui l'intelligenza artificiale si insinua o dannosamente o vantaggiosamente, ha radici, modalità di espletamento, aspetti dinamici e risultati pratici diversi ed a se stanti.

E', quindi, non consigliabile, regolare giuridicamente, allo stesso modo, con una codificazione unica e generalizzata, tutti i settori attualmente interessati ed in futuro praticabili da tale intelligenza.

Sarà opportuno costruire una normativa statuale speciale con riferimento ad ogni settore o a ciascun gruppo di settori omologhi o similari.

E' accortezza propria del buon legislatore regolare in maniera speciale ed in un contesto separato, i singoli settori della vita, individuale o collettiva, dotati di attributi propri, peculiari e, quindi, dissimili.

Il nostro legislatore, in passato, si trovò a dover regolare le varie entità informative che, pur avendo taluni caratteri coincidenti, realizzavano, tuttavia, funzioni diverse.

Intendo riferirmi alle già citate opere dell'ingegno, nonché alle invenzioni industriali ed alle creazioni intellettuali attinenti a una nomenclatura della realtà.

Il nostro legislatore, opportunamente regolò ciascuna di queste specie di entità in maniera distinta, con normative separate: la legge sul diritto d'autore (la legge sui marchi), la legge sulle invenzioni industriali.

******

Questa necessità di provvedere con normative separate e speciali per i prodotti da intelligenze artificiali, a seconda dei settori a cui essi afferiscono, si va manifestando, con ragionevole convinzione di quanti si occupano della materia.

Così come stanno emergendo le varie soluzioni precettive da applicare per premiare i prodotti da intelligenze artificiali apportatori di giovamenti e censurare i prodotti apportatori di pericoli o di nocumenti o di turbative.

Rispetto ai prodotti meritevoli, si pensa alla attribuzione di una padronanza gestoria, esclusiva ed assoluta, delle loro utilizzazioni, ai relativi artefici, tenendo conto dei mezzi finanziari impiegati nonché del tempo e del lavoro da essi profuso, alla stregua di quanto avviene per i costitutori delle banche dati a mente dell'art. 102 bis L.633/41.

Rispetto ai prodotti da intelligenza artificiale apportatori di pericoli o di nocumenti, o di turbative, costituiscono utili punti di riferimento le norme civilistiche sulla responsabilità aggravata di cui agli artt. 2050 e 2051 Cod. Civ. nonché le norme penalistiche riguardanti i reati più pertinenti alle fattispecie concrete verificatisi, secondo il Cod. penale e le leggi speciali ad esso complementari.

******

Ma prima di pensare all' emanando sistema giuridico che il nostro legislatore dovrà adottare, è d'uopo porre attenzione alla assoluta necessità che attraverso una o più Convenzioni internazionali vengano dettati i criteri a cui tutti i paesi debbono conformare le loro prescrizioni interne.

Tale necessità è imposta soprattutto dall'enunciato carattere della ubiquità.

La ubiquità, a cui sto facendo cenno, induce infatti a ritenere che la disciplina interna del nostro Stato, non possa essere dissimile dalle discipline interne dei vari territori statuali, in cui i prodotti suddetti si trovano a compiere il loro transito, o meglio il loro impiego.

Essa deve essere, invece, eguale, nei suoi criteri direttivi di base, alle discipline di tutti gli altri Stati.

Ecco allora, l'obbligo di promuovere una Convenzione Universale, così come avvenne con la Convenzione di Berna del 1886 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche,

Convenzione alla quale, via via hanno aderito, nel tempo, pressochè tutti i paesi del mondo.

Sarebbe un grave errore lasciare che l'Unione Europea o ciascun paese non unionista proceda a modo proprio, permettendo così che i prodotti della intelligenza artificiale soggiacciano, circolando oltre i confini del Paese in cui sono nati, a precettive diverse, talora tra loro inconciliabili.

(Giorgio Assumma)